



Comune di Ossimo

Provincia di Brescia

P.zza Roma, 10 - 25050 Ossimo (BS)
Tel. 0364/41100 - mail: info@comune.ossimo.bs.it



SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 42 del 23/04/2022

OGGETTO: INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'ENTE PER ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 6 in data 02.04.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione n. 7 in data 02.04.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022 ed il pluriennale 2022/2024;
- con deliberazione consiliare n. 11 in data 10.07.2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 182 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto a una variazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comma 3 lett. d) e comma 5-quater, lett. b);
- con Decreto Sindacale n. 75 in data 11.10.2021, sono state conferite al Segretario comunale le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario e gli sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000);

PREMESSO altresì che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107, 147bis, 151, 183, 191;
- l'articolo 3 della legge 136/2010;

VISTE:

- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif di ARERA avente per oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e relativo Allegato A "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR)";
- la deliberazione del 03 agosto 2021 363/2021/r/rif di ARERA avente per oggetto: "approvazione del metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e relativo Allegato A "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025" (MRT-2);

RICHIAMATE le competenze previste dalla delibera del 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif e in particolare dal punto 6.3. e 6.4. e al punto 19.1. dell'Allegato A (il metodo tariffario vero e proprio), che prevedono:

«6.3: La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4: Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

19.1: Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore»;

RICHIAMATE le competenze previste dalla delibera del 03 agosto 2021 363/2021/r/rif e in particolare quelle dell'art.28 e dell'art.29 dell'allegato A "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2" che prevedono:

«28.1: Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2: L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3: Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

28.4: Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra-periodo, qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

29.1: Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento.

29.2: Laddove - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del PEF pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali. In tal caso, l'attività di validazione rivolta ai costi ammissibili a riconoscimento da parte dei singoli enti locali, si intende assolta qualora tali costi risultino non superiori a quelli riconosciuti nell'anno precedente. Viceversa, qualora risultino superiori, la validazione può ritenersi adeguata se rivolta alla verifica di completezza e di congruità dei dati e delle informazioni»;

ATTESO che la redazione del Piano Economico Finanziario TARI e della relazione di accompagnamento, secondo i criteri stabiliti dalla delibera ARERA sopra richiamata,

comportano l'attivazione di procedure tecniche ed operative complesse per le quali è necessario disporre di specifiche competenze;

DATO ATTO che il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Ossimo, la Società Valle Camonica Servizi Srl, ha trasmesso all'Ente la seguente documentazione:

- piano economico finanziario;
- dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2020, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

DATO ATTO che la società Valle Camonica Servizi Srl ha provveduto alla predisposizione del PEF 2022-2025 finale e redatto la bozza della relazione di accompagnamento;

PRECISATO che:

- la deliberazione ARERA 443/2019 attribuisce all'ETC (Ente Territorialmente Competente) – Comune di Ossimo – la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del PEF;
- nella stessa la deliberazione si precisa l'ente territorialmente competente risulta identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione *«può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale»*;
- l'ANCI, rispondendo a un quesito dei più comuni, ha comunicato che stante la difficoltà a trovare all'interno dell'Ente una struttura o un funzionario terzo rispetto alla gestione, anche solo parziale del servizio di igiene ambientale, che effettui la validazione del Piano economico finanziario della Tari, e considerata la complessità dell'operazione, poteva essere ammissibile che la validazione possa essere effettuata dall'organo di revisione contabile;
- in data 27 luglio 2020, l'Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile *«considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari»*;

DATO ATTO che nel caso in cui l'Ente decida di rivolgersi all'organo di revisione per la validazione del Piano economico finanziario della tariffa per i rifiuti, l'incarico deve essere esaminato con cura al fine di verificare se lo stesso rientri o meno nei compiti attribuiti al revisore unico dei conti dall'ordinamento, ciò anche in ragione di possibili compensi addizionali da riconoscere in caso di una funzione additiva non rientrante nelle loro attività ordinarie previste dalla normativa;

PRECISATO, altresì, che in merito ai compensi addizionali, nei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, redatto nel mese di giugno del 2019 da parte del Consiglio e la Fondazione nazionale commercialisti, sia stato precisato che *«eventuali attività, contemplate nei regolamenti di contabilità o in altri atti deliberativi, previste a favore di soggetti e in casi diversi da quelli previsti dalla legge, sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui va adeguatamente parametrato l'eventuale compenso»*;

RICHIAMATA la determinazione n. 68 in data 29.06.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di validazione del PEF 2021 al Revisore unico dei Conti del Comune di Ossimo, dott. Vito Tiziano Damiani;

CONSIDERATO che l'incarico è stato svolto con diligenza e professionalità con risultati positivi per l'Ente;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di validazione del PEF Tari 2022-2025 al Revisore Unico dei Conti del Comune di Ossimo, dott. Vito Tiziano Damiani, nominato con delibera consiliare n. 19 del 28.09.2019, dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto all'attività gestionale il quale ha dichiarato la sua disponibilità proponendo un compenso aggiuntivo pari ad € 500, 00;

VALUTATO che l'incarico di validazione del PEF Tari 2022-2025 rappresenta a tutti gli effetti un incarico aggiuntivo affidato al Revisore unico dei Conti dell'Ente, dott. Vito Tiziano Damiani, e, pertanto, richiede la previsione di un compenso aggiuntivo rispetto all'indennità annua riconosciuta allo stesso Revisore;

RITENUTO di riconoscere al dott. Vito Tiziano Damiani il compenso di € 500,00, ritenuto congruo per la redazione dell'attestazione di validazione al PEF in oggetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico di redazione dell'attestazione di validazione del Piano Finanziario Tari 2022-2025 al Revisore Unico dei Conti del Comune di Ossimo, dott. Vito Tiziano Damiani, nominato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.09.2019, dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto all'attività gestionale per un costo complessivo di € 500,00;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	1	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03
Creditore				dott. Vito Tiziano Damiani			
Oggetto/Causale				Validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025			
Importo				€ 500,00			

4. di imputare la spesa di € 500,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei Conti finanziario	Capitolo/Articolo	Impegno	Importo
2022	1.03.02.01.008	10040002	183	€ 500,00

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Di liquidare e pagare la spesa, nei limiti dell'impegno assunto, previe le necessarie verifiche tecnico-amministrative contestualmente alla liquidazione trimestrale del compenso ordinario;
7. Di dare altresì atto della regolarità contabile e della copertura finanziaria, prevista dall'art.151 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000), espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
8. Di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**
Firmato digitalmente

(SCELLI PAOLO / INFOCERT SPA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ossimo, lì 23/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

(SCELLI PAOLO / INFOCERT SPA)